



**Tribunale Ordinario di Venezia**  
**Sezione Fallimentare**

N. 11/2021

Il Giudice delegato, dott.ssa Tania Vettore

rilevato che:

- il sig. MARTINO PICCOLO (c.f. PCCMTN69B01L736P), premesso di versare in una situazione di sovraesposizione debitoria, ha depositato istanza di apertura di liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 14 ter ss. L. 27 gennaio 2012, n. 3;
- ricorre la condizione di cui all'art. 6 L.3/2012, trattandosi di soggetto non sottoponibile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L. 3/2012;
- sussiste la competenza di questo Tribunale perché il ricorrente risiede in Musile di Piave (VE);
- non risulta sia stato utilizzato negli ultimi cinque anni alcuno degli strumenti previsti dalla L. 3/2012;
- si dichiara nell'istanza che il ricorrente non hanno subito uno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14 bis L.3/2012 e che non ha compiuto nei cinque anni precedenti detta richiesta atti in frode ai creditori;
- ritenuta la completezza della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, tra cui la relazione particolareggiata del professionista nominato, dott.ssa Chiara Plazzotta, il quale si è espresso in ordine a:
  - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
  - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
  - c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
  - d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
  - e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- ritenuta la congruità della somma indicata quale occorrente al mantenimento del ricorrente, tenuto conto dei carichi familiari del medesimo;
- ritenuto, quindi, alla luce di quanto sopra, che sussistano tutti i presupposti di legge per dichiarare aperta la procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 14 quinquies L. n. 3/2012;

- rilevato infine che è chiesto disporsi che al momento dell'apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità;

**P.Q.M.**

Il G.D.

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale ex art. 14 ter Legge n. 3/2012;
- 2) nomina liquidatore la dott.ssa Chiara Plazzotta;
- 3) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diviene definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- 4) dispone che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati, per estratto, sul sito del Tribunale a cura del liquidatore nominato, nonché annotati nel registro delle imprese, ove ne ricorrano i presupposti con riferimento all'attività svolta dal sig. Piccolo;
- 5) ordina la trascrizione del presente decreto sul patrimonio immobiliare e mobiliare registrato intestato all'istante.
- 6) ordina la consegna al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio in liquidazione;
- 7) fissa in € 1.951,23 mensili il limite di cui all'art. 14 ter, comma 6, lett. b), D.L. n. 3/2012.

Si comunichi all'istante ed al liquidatore.

Venezia, 14.09.2021

Il G.D.

Dott.ssa Tania Vettore